

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO**  
**E**  
**CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE**

Il **FAI Fondo per l'Ambiente Italiano ETS** (di seguito denominato **FAI**), Fondazione senza scopo di lucro, riconosciuta con D.P.R. n° 941 del 3.12.1975, iscritta al RUNTS rep. n. 2092 il 28 febbraio 2022, codice fiscale n° 80102030154, con sede legale in Milano, via Carlo Foldi 2, rappresentato dal proprio Direttore Generale munito dei necessari poteri di rappresentanza, Dott. Davide Usai, domiciliato per la carica in Milano, via Carlo Foldi, 2

e

il **Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente** (di seguito denominato **C.S.E.A.**), è un Consorzio di bacino, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito il giorno 20.12.1999, per effetto della nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani di cui alla l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché alla l. R. Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, con sede legale in Saluzzo (CN), Piazza Risorgimento, 2, rappresentato dal proprio Presidente, Dott. Fulvio Rubiolo, domiciliato per la carica in Saluzzo.

.

**Premesso che:**

- A. il FAI è una Fondazione senza scopo di lucro che opera per la salvaguardia del patrimonio di arte e natura italiano; dal 1975, anno della sua fondazione, promuove una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d'Italia e tutela un patrimonio che è parte fondamentale delle radici e dell'identità del nostro Paese, salvando, restaurando e aprendo al pubblico monumenti e luoghi di natura unici. Il FAI, ad oggi, tutela e gestisce 72 beni monumentali e naturalistici in dieci diverse regioni italiane, 55 dei quali sono regolarmente aperti al pubblico.
- B. La missione del FAI, alla luce di tale specificità, consiste nel:
  - i. curare in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future;

- ii. promuovere l'educazione, l'amore, la conoscenza e il godimento per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
  - iii. vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione.
- C. L'attività del FAI è pertanto improntata ai seguenti obiettivi:
- i. offrire al pubblico luoghi speciali che sono considerati e gestiti come fulcri dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed economici in cui risultano inseriti;
  - ii. curare con crescente impegno il rapporto tra i propri beni, le persone e le famiglie;
  - iii. affiancare alla gestione dei beni grandi attività nazionali di educazione (Giornate FAI di Primavera e di Autunno) e di vigilanza (I Luoghi del Cuore), incentrate anch'esse su luoghi speciali, nella cui ideazione e organizzazione spicca il ruolo di Delegati e Volontari FAI;
  - iv. partecipare al dibattito nazionale sui grandi temi dell'Ambiente, del Paesaggio e del Patrimonio Culturale collaborando con le forze più attive della società civile e con le Istituzioni.
- D. Secondo quanto previsto dallo Statuto del FAI, art. 3, la Fondazione, tra l'altro, promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali e di organizzare seminari e incontri.
- E. Il FAI ha maturato un'ampia e positiva esperienza nel recupero e nella gestione di beni culturali di grande rilevanza storica architettonica e paesaggistico - ambientale, tra cui il Castello della Manta (CN), di epoca medioevale, bene FAI dal 1985, custode di importanti testimonianze della pittura tardogotica profana, collocato all'interno dell'area MAB.
- F. C.S.E.A. è un Consorzio di bacino con personalità giuridica di diritto pubblico e assicura obbligatoriamente il governo, il coordinamento, la realizzazione, la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata e relative strutture di servizio dei rifiuti urbani, sulla base dei criteri indicati dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
- G. Ai sensi delle leggi vigenti C.S.E.A. persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
- H. C.S.E.A. persegue finalità di carattere generale quali:

- i. esplicitare ogni attività connessa a quanto indicato nei limiti di convenienza economica, allo sviluppo ecologico ed ambientale;
  - ii. tutelare il territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
  - iii. promuovere la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
  - iv. favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche di ambiente ed ecologia;
  - v. integrare le competenze istituzionali con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale.
- I. Le Parti hanno condiviso l'opportunità di avviare una collaborazione, nel pieno rispetto delle reciproche entità, con l'obiettivo di trarre sinergie dalla vicinanza e complementarietà di alcuni loro scopi istituzionali.

Tutto ciò premesso,

**si conviene e si stipula quanto segue.**

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2 FAI e C.S.E.A. manifestano con la sottoscrizione del presente Protocollo il loro pieno e convergente interesse a sviluppare sinergie finalizzate a:

- i. Promuovere iniziative didattiche ed educative a sostegno delle nuove generazioni volte a sostenere e incentivare la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e monumentale del territorio parte del Consorzio e dei Comuni consociati;
- ii. Sensibilizzare sul tema dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente i visitatori del Castello della Manta all'interno del progetto di promozione e fruizione dei percorsi di collegamento collinari e/o negli appuntamenti dedicati al tema;
- iii. Valorizzare l'attività realizzata da C.S.E.A. con riferimento alle sopra richiamate tematiche organizzando incontri pubblici presso il Castello della Manta (CN);
- iv. Promuovere lo sviluppo di progettualità condivise da sottoporre a bandi nazionali ed europei con particolare riferimento al programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia ALCOTRA, sui temi della sostenibilità ambientale, dello sviluppo

territoriale, della valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico e culturale.

Resta sin d'ora inteso che il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti né implica alcun vincolo di esclusività tra le stesse.

Art. 3 Il presente Protocollo ha una durata di anni tre, decorrenti dalla data di stipula. Le parti concorderanno le modalità di rinnovo secondo la legislazione tempo per tempo vigente. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente intesa; il recesso deve essere esercitato con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'altra Parte in forma scritta mediante PEC. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

Art. 4 Le parti stabiliscono che tutti gli eventuali rapporti contrattuali e/o di collaborazione che fra di esse si venissero a instaurare nonché tutte le attività e iniziative di cui al precedente art. 2, saranno regolati da specifici accordi che dovranno essere, a pena di nullità, stipulati in forma scritta e concordati tra le parti. Ciascuna Parte è proprietaria esclusiva dei propri marchi e i loghi; le Parti si impegnano a non utilizzare il nome/logo dell'altra Parte, fatti salvi specifici accordi scritti.

Art. 5 Le parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni recepite durante l'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 6 C.S.E.A. dichiara per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalga nell'esecuzione delle attività previste dal Contratto (ivi inclusi, ove presenti, dipendenti, procuratori, amministratori, sindaci):

- i. di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto") nonché dei contenuti del codice etico (di seguito il "Codice Etico") e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello"), adottati dalla Fondazione ai sensi del Decreto e di aver adottato e implementato, ove applicabile, un proprio modello organizzativo ai sensi del Decreto ovvero analogo sistema di controllo e gestione dei rischi o compliance program nel rispetto della normativa di settore applicabile;
- ii. di obbligarsi ad osservare le disposizioni del Decreto, i principi del Codice Etico e gli obblighi del Modello di cui sia destinatario;
- iii. di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente,

fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto;

- iv. l'assenza di condanne o procedimenti giudiziari in corso per reati rilevanti ai sensi del Decreto nonché il mancato coinvolgimento in vicende o attività criminose;
- iv. di astenersi dal porre in essere qualsiasi attività in conflitto di interessi con la Fondazione, intendendosi al riguardo i rapporti, personali e d'affari, economici e professionali, propri e/o – limitatamente a quanto di sua conoscenza – di propri familiari/conviventi, consulenti, collaboratori e altri soggetti indicati;
- v. per quanto a propria conoscenza, l'assenza di rapporti di coniugio, parentela (di secondo grado) o affinità (di secondo grado) o situazioni di convivenza e/o del legale rappresentante con esponenti della Fondazione e/o della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.);
- vi. di impegnarsi a non dare o promettere qualsiasi remunerazione indebita a chiunque, per sé o altri, affinché operi una propria mediazione illecita sfruttando le relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o altri soggetti assimilati, in relazione all'esercizio dei loro poteri;
- vii. di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Fondazione di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di qualsiasi violazione del Decreto, del Codice Etico e/o del Modello di cui sia venuto a conoscenza, siano esse concrete o solamente presunte o potenziali.

In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui sopra, il FAI il diritto di risolvere il Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo di comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 7 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Per il FAI  
Fondo per l'Ambiente Italiano ETS  
Dott. Davide Usai  
(Direttore Generale)

Per il Consorzio  
Servizi Ecologia ed Ambiente  
Geom. Fulvio Rubiolo  
(Presidente)